

Polizza a protezione dei Beni Immobili



DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers
Prodotto: Polizza BNL Incendio Mutui
Edizione Febbraio 2023 (ultima edizione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Il prodotto "BNL Incendio Mutui" offre protezione in caso di Eventi inaspettati che possano provocare danni al Fabbricato posto a garanzia del Mutuo (BNL), dovuti ad Incendio ed altri Eventi descritti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per ogni Polizza possono essere assicurati fino ad un massimo di 5 Fabbricati (c.d. Polizza Multibene).



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da:

- ✓ Incendio;
- ✓ Fulmine;
- ✓ Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- ✓ Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- ✓ Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- ✓ Urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato, né al suo servizio;
- ✓ Caduta satelliti;
- ✓ Rovina ascensori e montacarichi;
- ✓ Implosione.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti conseguenti agli Eventi sopra riportati che abbiano colpito il Fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 50 m da esso, causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento e relativo colaggio o fuoriuscita di liquidi.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Il Fabbricato non ubicato nel territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ il Fabbricato che abbia un Costo di Ricostruzione a Nuovo superiore ad € 5.000.000,00;
- ✗ il Fabbricato in corso di costruzione;
- ✗ il Fabbricato che non abbia i requisiti legali di abitabilità e che non si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ il Fabbricato di tipo tradizionale che non abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e manto esterno del tetto costruite in materiali incombustibili;
- ✗ il Fabbricato in legno che non abbia pareti esterne in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm o che non abbia una resistenza al fuoco di almeno 90 minuti;
- ✗ il Fabbricato non accatastato o accatastato con Categoria Catastale diversa da A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 e non conforme alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
- ✗ il Fabbricato che faccia parte di un maggiore edificio adibito per meno della metà della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- ✗ il Fabbricato non conforme alle vigenti normative costruttive e/o realizzative.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito i limiti principali previsti dalla copertura:

- ! La Prestazione Incendio ed altri danni opera con un limite di indennizzo pari ad € 5.000.000,00 per singolo Fabbricato.

Per le ulteriori Prestazioni comunque incluse nella copertura assicurativa:

- ! La Prestazione Fenomeno Elettrico opera con un limite pari ad € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia di € 500,00 per sinistro.
- ! La Prestazione Spese di demolizione e sgombero opera con un limite pari al 10% dell'indennizzo liquidabile per ogni sinistro.
- ! Gli Onorari dei periti sono previsti con un limite pari ad € 5.000,00.

Principali esclusioni relative alla Prestazione Incendio ed altri danni:

- ! dolo dell'Assicurato o di persone delle quali il precedente soggetto debba rispondere a norma di legge;
- ! guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, occupazioni militari, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di conquista di potere;
- ! scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- ! coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa vale solo in Italia.



Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, l'Aderente/Mutuatario ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). L'Aderente/Mutuatario deve inoltre comunicare in forma scritta ogni aggravamento o diminuzione di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 c.c.

Al momento della sottoscrizione l'Aderente/Mutuatario deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Proposta.

L'Aderente/Mutuatario si obbliga a comunicare la perdita di uno o più requisiti di assicurabilità nel corso della durata del contratto.

In caso di sinistro, l'Aderente/Mutuatario e l'Assicurato devono fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e darne avviso scritto alla Compagnia entro tre giorni da quando ne sono venuti a conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il Premio lordo è pari allo 0,034633% del Costo di Ricostruzione a Nuovo riportato nel Modulo di Proposta e coincidente con la Somma Assicurata.

Il premio è frazionato in base alla periodicità della rata del Mutuo. Il premio frazionato è dovuto alla scadenza di ogni rata del Mutuo, a decorrere dall'avvio del Periodo di Ammortamento per tutta la durata dello stesso, con le stesse modalità di addebito del Mutuo. In caso di sinistro dovrà essere saldato l'ultimo premio emesso e non ancora incassato.

Per i Mutui di nuova concessione, durante il periodo di Preammortamento del Mutuo (nei casi in cui è previsto), pur non essendo addebitate dalla Contraente le rate di Premio, la copertura è comunque efficace.

Nei casi in cui lo stesso immobile sia posto a garanzia di più Mutui, il pagamento del Premio avviene contestualmente alla scadenza della rata di uno dei Mutui collegati.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa a seguito della sottoscrizione del Modulo di Proposta decorre:

- nel caso di Mutuo di nuova concessione, dalle ore 24 del giorno in cui l'Aderente/Mutuatario ha stipulato il Mutuo;
- in caso, invece, di Mutuo già in ammortamento, dalle ore 24 della data di accettazione del Modulo di Proposta;
- in caso di Accollo, dalle ore 24 del giorno di registrazione dello stesso nei sistemi informatici della Contraente.

La Garanzia cessa alla data di estinzione per scadenza del piano di ammortamento del Mutuo BNL.

Prima della naturale scadenza dell'Assicurazione, la garanzia può cessare inoltre:

- se si recede dal contratto nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data di Decorrenza;
- se si decide di estinguere totalmente ed anticipatamente il Mutuo (anche a seguito dell'esercizio del diritto di Portabilità) o di risolvere per inadempimento, con effetto dalla data indicata nella documentazione di pertinenza della banca;
- in caso di Accollo per emissione di una nuova Polizza a nome dell'accollante, con effetto dalla data di Decorrenza della nuova Polizza;
- in caso di recesso alla ricorrenza annuale, esercitato almeno 30 giorni prima della scadenza del giorno della ricorrenza annuale della Polizza e con effetto a partire dalle ore 24 del medesimo giorno, con effetto a partire dalla data di ricorrenza annuale;
- se, durante la validità della Garanzia Assicurativa, si perdono uno o più dei requisiti previsti.



Come posso disdire la Polizza?

Il recesso alla ricorrenza annuale potrà essere effettuato dall'Aderente/Mutuatario comunicandolo alla Compagnia, almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza annuale in corso, con le seguenti modalità:

- Compilando l'apposito modulo presso le filiali della Banca BNL.

Assicurazione Protezione dei Beni Immobili



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: BNL Incendio Mutui

Edizione Febbraio 2023 (ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cardif Assurances Risques Divers S.A., con sede sociale in Francia a Parigi - 1, boulevard Haussman 75009, Registro commercio Parigi B 308 896 574, soggetta all'autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Milano Piazza Lina Bo Bardi n. 3, cap 20124, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153; tel. 02.77224.1; sito internet: www.bnpparibascardif.it email:servizioclienti@cardif.com; pec: cardifrd@pec.cardif.it

Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 332,064 milioni di Euro di cui 21,602 milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,462 milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 175% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 807 milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 461 milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: https://www.bnpparibascardif.com/c/document_library/get_file?uuid=f69de718-1d49-ef49-9d1d-0251bfd87e7b&groupId=348001

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

In aggiunta a quanto indicato nel Dip danni, sono presenti le seguenti coperture:

- danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da uragani, bufere, tempeste di vento e trombe d'aria, nel caso in cui predetti Eventi provochino Incendio, Esplosione o Scoppio. I danni devono essere avvenuti contestualmente all'Evento atmosferico stesso e devono essere riscontrati su una pluralità di beni/Fabbricati assicurati e non;
- I danni da fenomeno elettrico (correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, ivi compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica).

La Compagnia provvede altresì ad indennizzare anche i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

La Compagnia risponde anche delle spese necessarie e sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico (purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa) i residui del Sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, fino a concorrenza di una somma pari al 10% dell'Indennizzo liquidabile.

Infine, la Compagnia indennizza i danni per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali costui debba rispondere a norma di legge.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In aggiunta a quanto indicato nel Dip danni, sono presenti le seguenti esclusioni:

- Aderente/Mutuatario e Assicurato residenti in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d'America;

- Aderente/Mutuatario e Assicurato facenti parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



Ci sono limiti di copertura?

In aggiunta a quanto indicato nel Dip Danni, sono presenti le seguenti esclusioni:

per la Garanzia Incendio ed altri danni, l'Assicurazione non copre i danni derivanti da o conseguenti a:

- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o di fatto) o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- uno Scoppio all'impianto se l'Evento è determinato da manomissione, usura, corrosione e difetti di materiale e/o inadeguata manutenzione;
- Eventi indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Ad integrazione di quanto sopra riportato, valgono le seguenti esclusioni:


per il caso di Fenomeno Elettrico sono esclusi i danni:


- alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


| | |
|---|--|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro: in caso di Sinistro, l'Aderente/Mutuatario o chi per esso dovrà contattare, tempestivamente o non appena ne ha la possibilità, i seguenti numeri:</p> <p style="text-align: center;">numero verde 800.920.222 (dall'Italia) selezione 3 della voce guida numero nero +39 02.77.22.47.77 (dall'estero)</p> <p style="text-align: center;">attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00</p> <p>L' Aderente/Mutuatario ha anche la possibilità di contattare il Servizio per ricevere informazioni sullo stato della pratica di un Sinistro già in corso.</p> <p>L' Aderente/Mutuatario ha comunque la possibilità di presentare denuncia di Sinistro o contattare la Compagnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via e-mail scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com • via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI). |
| | <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto.</p> |
| | <p>Gestione da parte di altre imprese: Non prevista.</p> |
| | <p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro.</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. |
| Obblighi dell'impresa | La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta, comprese eventuali integrazioni. |

|  Quando e come devo pagare? | |
|---|--|
| Premio | Il Premio è indicato nel Modulo di Proposta e comprende l'imposta di Assicurazione. Il Premio può essere corrisposto con frazionamento mensile o semestrale in base alla rateizzazione del Mutuo cui è abbinata la Polizza. |
| Rimborso | Il rimborso del Premio versato avviene, al netto delle imposte, nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • perdita dei requisiti di assicurabilità; • esercizio del diritto di recesso. |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|---|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
| Sospensione | Qualora non venisse pagato il Premio relativo al primo anno, la Compagnia può agire per l'esecuzione dell'Assicurazione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è ripartito in più rate (pagamento mensile o semestrale), fermo restando il disposto dei primi due commi dell'Art.1901 c.c.; in tal caso il termine decorre dalla data di scadenza delle singole rate. |

|  Come posso disdire la Polizza? | |
|---|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | <p>L'Aderente/Mutuatario può recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza compilando l'apposito modulo presso le Filiali della Banca BNL (farà fede la data di consegna del modulo allo sportello bancario).</p> <p>In alternativa, nel caso di adesione a distanza, può essere inviata una lettera raccomandata A/R o una e-mail ai seguenti recapiti:</p> <p style="text-align: center;">posta: Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Casella Postale 550 20123 Milano e-mail: lineapersone@cardif.com</p> <p>Essendo la copertura connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, l'Aderente/Mutuatario deve sostituire la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). La Compagnia provvede alla restituzione del Premio (o le rate di Premio) eventualmente versate, al netto delle imposte, all'Aderente/Mutuatario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.</p> <p>Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte dalla Compagnia, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcun Indennizzo per i fatti occorsi fino al momento del recesso. La denuncia di Sinistro, in pendenza del termine di ripensamento, implica la rinuncia al diritto medesimo.</p> |
| Risoluzione | <p>La Compagnia può recedere dall'Assicurazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dopo l'adesione, l'Aderente/Mutuatario entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov); • quanto dichiarato dall'Aderente/Mutuatario al momento della stipulazione dell'Assicurazione nel Modulo di Proposta risulta essere inesatto e reticente. <p>La Garanzia Assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia è venuta a conoscenza dell'informazione.</p> |

|  A chi è rivolto questo prodotto? | |
|---|--|
| Il prodotto è dedicato a persona fisica maggiorenne che stipula o ha stipulato un Mutuo BNL (Mutuatario) per l'acquisto di uno o più Fabbricati oggetto di ipoteca. | |

|  Quali costi devo sostenere? | |
|--|-------------------------------|
| Costi di intermediazione | 40% del Premio netto versato. |

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|---|---|
| All'impresa assicuratrice | È possibile presentare reclamo alla Compagnia per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o e-mail all'Ufficio Reclami, al seguente recapito: |

| | |
|---|--|
| | <p style="text-align: center;">Cardif – Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano e-mail: reclami@cardif.com fax 02.77.224.265</p> <p>È possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet www.bnpparibascardif.it</p> <p>La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> |
| All'IVASS | <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS a mezzo PEC, posta o fax:</p> <p style="text-align: center;">IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale 21 - 00187 Roma ivass@pec.ivass.it fax 06 4213 3206</p> <p>Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami. L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
| Mediazione (Obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita (Facoltativa) | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l'Italia

POLIZZA BNL Incendio Mutui

PROTEZIONE DEI BENI
POLIZZA COLLETTIVA N. 5543/02

Edizione 02/2023

*La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Semplici e Chiari"*



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Indice

| | |
|---|-----------------|
| La Polizza in sintesi | 1 di 3 |
| Condizioni di Assicurazione | 1 di 19 |
| Glossario | 1 di 19 |
| Norme che regolano la Garanzia Assicurativa | 4 di 19 |
| Art. 1 Cosa e chi copre l'Assicurazione? | 4 di 19 |
| Art. 2 Chi si può assicurare? | 4 di 19 |
| Art. 3 A quali condizioni opera la Garanzia Assicurativa? | 4 di 19 |
| Art. 4 Come aderire all'Assicurazione? | 5 di 19 |
| Art. 5 Quali sono le prestazioni della Garanzia Assicurativa? | 5 di 19 |
| Art. 6 Quali Eventi sono esclusi dalla Garanzia Assicurativa? | 7 di 19 |
| Art. 7 Quanto dura la Garanzia Assicurativa? | 8 di 19 |
| Art. 8 Chi è il beneficiario della Garanzia Assicurativa? | 9 di 19 |
| Art. 9 Come si calcola e come si paga il Premio? | 9 di 19 |
| Art. 10 Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione? | 10 di 19 |
| Art. 11 Dove vale la Garanzia Assicurativa? | 10 di 19 |
| Art. 12 Si può recedere dall'Assicurazione? | 10 di 19 |
| Art. 13 In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia? | 12 di 19 |
| Art. 14 Quali obblighi ulteriori ha l'Assicurato? | 12 di 19 |
| Art. 15 Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete? | 12 di 19 |
| Art. 16 Come comunicare con la Compagnia? | 12 di 19 |
| Art. 17 Cosa fare in caso di altre Garanzie Assicurative per il medesimo rischio? | 13 di 19 |
| Art. 18 E' possibile cedere o trasferire a terzi la Garanzia Assicurativa o altri diritti di Polizza? | 13 di 19 |
| Art. 19 Oneri | 13 di 19 |
| Art. 20 Quale legge si applica? | 13 di 19 |
| Art. 21 Qual è il foro competente in caso di controversia? | 13 di 19 |
| Gestione del Sinistro | 13 di 19 |
| Art. 22 Come si denuncia un Sinistro? | 13 di 19 |
| Art. 23 Quando sarà pagato l'Indennizzo? | 16 di 19 |
| Reclami | 16 di 19 |
| Art. 24 A chi inviare un eventuale reclamo? | 16 di 19 |
| Protezione dei dati personali | 17 di 19 |
| Art. 25 Protezione dei dati personali | 17 di 19 |
| Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza | 19 di 19 |
| Informativa sulla Privacy | 1 di 12 |



La Polizza in sintesi

Il prodotto "BNL Incendio Mutui" offre protezione in caso di Eventi inaspettati che possano provocare danni al Fabbricato posto a garanzia del Mutuo, dovuti ad **Incendio ed altri Eventi** descritti nelle Condizioni di Assicurazione. Per ogni Polizza possono essere assicurati fino ad un massimo di 5 Fabbricati (c.d. Polizza Multibene).

Che cos'è

La Garanzia offerta dal prodotto

Nei limiti del capitale assicurato e con un massimo di Euro 5.000.000,00 per singolo Fabbricato, la Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, causati da Incendio ed altri Eventi, specificati all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. Inoltre, rientrano nella definizione di Garanzia sopra indicata anche i danni materiali direttamente causati dagli Eventi sopra citati che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito dei 50 m da esse, causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. È previsto anche un Indennizzo per i guasti causati per ordine dell'Autorità alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio o gli altri Eventi indicati all'Art. 5. La Compagnia risponde anche delle spese necessarie e sostenute per la demolizione e lo sgombero dei residui del Sinistro fino a concorrenza di una somma pari al 10% dell'Indennizzo liquidabile. È infine previsto il rimborso delle spese e degli onorari di competenza dei periti nominati, ai sensi dell'Art. 22.3 per la valutazione del danno, fino ad un limite massimo di € 5.000,00.

Cosa copre

AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa pagina di sintesi illustra la Polizza e la relativa Garanzia in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste negli articoli di seguito riportati.

Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, viene talvolta indicato il simbolo "**Da tenere a mente**". Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l'iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.



Ti ricordiamo che è a tua disposizione anche il nostro Assistente Virtuale: Alin!

Dove puoi trovare Alin? È semplice! Alin è sempre disponibile:



via web all'indirizzo <https://bnpparibascardif.it>



via WhatsApp al numero 02/77224767.





Hai bisogno di richiedere informazioni sul prodotto BNL Incendio Mutui?

Puoi contattare il Servizio Clienti al numero **800.900.780** oppure dall'estero (+39) 02.77.22.46.86 operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.



Devi denunciare un Sinistro o richiedere informazioni in merito ad un Sinistro già aperto?

- Puoi contattare telefonicamente la Compagnia al numero verde **800.920.222** e dall'estero (+39) 02.77.22.47.77
- Puoi contattarci via posta all'indirizzo **Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI)**
- Puoi spedire una e-mail all'indirizzo **documentisinistriprotezione@cardif.com**

 Da tenere a mente



Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della Polizza?



1 - Nella tua area riservata MyCardif

Le informazioni di dettaglio sulla Polizza sono disponibili accedendo all'area riservata sul sito www.bnpparibascardif.it con le credenziali create in fase di registrazione. È possibile visualizzare le coperture in essere, con il dettaglio delle caratteristiche di prodotto e delle scadenze e i premi pagati.



2 - Nel tuo Home Banking

Se sei titolare del servizio di Home Banking BNL potrai accedere anche all'app BNL per avere tutte le polizze a portata di mano, su smartphone e tablet.



Glossario

Aderente/Mutuatario

La persona fisica che ha stipulato con la Contraente un Mutuo ed ha aderito alla Polizza.

Ammortamento

Indica la fase di rimborso del Mutuo tramite un piano prestabilito (c.d. piano di ammortamento) di rate a scadenze periodiche predefinite.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè l'Aderente/Mutuatario o il Proprietario del/dei Fabbricato/i assicurato/i, qualora le due figure non coincidano e quindi il Proprietario sia diverso dall'Aderente/Mutuatario.

Assicurazione (Polizza)

Contratto sottoscritto dall'Aderente/Mutuatario con il quale la Compagnia presta la Garanzia Assicurativa in favore degli Assicurati.

Banca

BNL, Contraente ed Intermediario della presente Polizza.

Compagnia

Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, società soggetta a direzione e coordinamento di BNP Paribas Cardif.

- Rappresentanza Generale per l'Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano;
- Sede legale: 1, boulevard Haussman - 75009 Parigi (Francia);
- Capitale sociale: Euro 21.602.240.
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153;
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00011;
- Autorizzata con D.M. del 27.02.1989.

Condizioni di Assicurazione

Clausole contrattuali che regolano la Garanzia Assicurativa.

Contraente

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei clienti Mutuatari.

Costo di Ricostruzione a Nuovo (CRN)

Vedi definizione di "Valore a nuovo". Viene indicato nel Modulo di Proposta.

Data di Decorrenza

La data di inizio copertura, che sarà indicata all'interno della Lettera di Conferma e che potrà variare a seconda delle seguenti casistiche:

- Mutuo di nuova concessione: dalle ore 24 della data di stipula del Mutuo;
- Mutuo già in ammortamento: dalle ore 24 della data di sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- Accollo: dalle ore 24 della data di registrazione nei sistemi informatici della Banca dello stesso.

Esplosione

Improvviso e violento sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Evento

Accadimento che può comportare la denuncia di uno o più sinistri correlati.

Fabbricato

L'intera costruzione edile o la porzione di costruzione edile posta a garanzia del Mutuo, indicata nel Modulo di Proposta, e tutte le relative opere murarie e di finitura ivi compresi:

- fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria (se ancorati ai muri), di segnalazione e comunicazione o comunque al servizio dell'immobile;
- dipendenze purché aventi le stesse caratteristiche costruttive e realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi adiacenti, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
- recinzioni, cancelli anche automatici, muri di contenimento e simili;
- ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione realizzati nel Fabbricato e al servizio dello stesso, antenne radiotelericetrasmittenti e satellitari (purché fissate al Fabbricato), nonché tinteggiature, tappezzerie, moquette e simili, affreschi e statue (non aventi valore artistico).

Sono escluse le tende da sole, i tendoni, le zanzariere, le veneziane, se installate all'esterno, e consimili installazioni, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.

Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione e la Garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.



Sono esclusi l'area, cortili, i parchi, giochi ed attrezzature sportive, orti, i giardini, gli alberi, le strade private e in generale le pavimentazioni all'aperto.

Fenomeno Elettrico

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

Fissi e infissi

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e protezione.

Franchigia

Importo fisso relativo a un Sinistro che resta a carico dell'Assicurato perché non pagato né rimborsato dalla Compagnia.

Fulmine

Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.

Garanzia Assicurativa

La Garanzia "Incendio ed altri danni" offerta dall'Assicurazione.

Implosione

Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità

La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

Somma pagata dalla Compagnia in caso di Sinistro coperto dalla Garanzia Assicurativa offerta dall'Assicurazione.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione.

Lettera di Conferma

Documento con cui la Compagnia accetta la proposta sottoposta all'Aderente/Mutuatario. La Lettera di Conferma, unitamente al Modulo di Proposta, è parte integrante della documentazione contrattuale.

Limite di indennizzo

L'importo massimo che la Compagnia si impegna a

corrispondere all'Assicurato per una specifica Prestazione.

Modulo di Proposta

Documento firmato dall'Aderente/Mutuatario per stipulare l'Assicurazione.

Mutuo

Il Contratto stipulato tra la Banca e l'Aderente/Mutuatario avente per oggetto la concessione a quest'ultimo, da parte della Banca, di un finanziamento garantito da ipoteca sul Fabbricato.

Il Fabbricato oggetto di ipoteca costituisce il bene assicurato con la presente polizza.

In alcune fattispecie (mutuo di surroga con relativo mutuo per liquidità aggiuntiva o mutuo suddiviso in quote) si hanno più mutui BNL garantiti dallo stesso Fabbricato in tal caso la polizza è una, ed i mutui sono collegati fra loro ai fini della gestione stessa della polizza.

Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region")

S'intendono i Paesi sottoposti ad embargo totale che, salvo successivi aggiornamenti, alla data di redazione di questo documento risultano essere Cuba, Iran, Nord Corea, Siria e Regioni Crimea/Sebastopoli e Donetsk e Luhansk.

Parti

L'Aderente/Mutuatario e la Compagnia.

Perizia collegiale

Perizia redatta da più esperti.

Perizia

Esame a opera di un esperto debitamente riconosciuto e qualificato, diretto all'ottenimento e alla convalida di una valutazione e di una constatazione specifica.

Polizza collettiva

Polizza n. 5543/02 stipulata tra la Compagnia e il Contraente che include il Set Informativo.

Portabilità

L'esercizio, da parte dell'Aderente/Mutuatario, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto del Finanziamento a un altro finanziatore

Preammortamento

Periodo del piano di rimborso del Mutuo che prevede il pagamento di rate composte dalla sola quota interessi.

Ci si riferisce nello specifico al preammortamento "tecnico" quale periodo decorrente dalla data di erogazione del Mutuo fino al giorno antecedente l'inizio ammortamento del Mutuo.

Premio



Somma che l'Aderente/Mutuatario paga alla Compagnia per avere diritto alla Garanzia Assicurativa prevista dall'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto

la forma assicurativa con la quale l'Assicurato, in caso di Sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della Somma Assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 c.c.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Sinistro

Il verificarsi dell'Evento dannoso o stato di necessità coperti dall'Assicurazione.

Somma Assicurata

Importo dichiarato, o comunque riportato sul Modulo di Proposta, fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro

e per ciascuna ricorrenza annuale, i danni diretti subiti dai beni assicurati per gli Eventi previsti in Polizza possono essere indennizzati.

Tecnica di vendita a distanza

Qualunque strumento per concludere il contratto di Assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia o dell'intermediario e del Contraente.

Tetto - Solai

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Solai: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valore a Nuovo

Stima della spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare solo quelle danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette con l'esclusione del valore dell'area.

Norme che regolano la Garanzia Assicurativa

Art. 1 Cosa e chi copre l'Assicurazione?

L'Assicurazione prevede il pagamento di un indennizzo a favore dell'Assicurato in caso di danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, oggetto di ipoteca del Mutuo, direttamente causati da Incendio e Scoppio come meglio descritti all'Art. 5.

Di seguito vengono riportate le tipologie di fabbricato comprese nella copertura:

immobili corrispondenti alle seguenti categorie catastali (codici): A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11

Con destinazione d'uso: Abitazione civile o Ufficio - Studio privato.

In caso di cambio di destinazione d'uso da Abitazione civile o Ufficio - Studio privato e viceversa la polizza resta attiva e valida.

Per ogni Polizza possono essere assicurati fino ad un massimo di 5 Fabbricati.


 Per essere coperto dall'Assicurazione, è necessario che:

- il Fabbricato sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana e non abbia un Costo di Ricostruzione a Nuovo superiore a € 5.000.000,00;
- il Fabbricato non sia in corso di costruzione; la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria che non interessino direttamente l'abitazione assicurata;
- il Fabbricato abbia i requisiti legali di abitabilità e si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- il Fabbricato sia conforme ad una delle seguenti tipologie costruttive:
 1. Tipo A (tradizionale) - Edificio con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
 2. Tipo B (in legno - bioedilizia) - Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruiti in qualsiasi materiale. Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrato tramite idonei dispositivi di ancoraggio. Il tutto con una resistenza al fuoco pari alla REI 90, ovvero almeno 90 minuti.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

- il Fabbricato sia regolarmente accatastato con categoria A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 o A11 e conforme alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
- il Fabbricato faccia parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- il Fabbricato, infine, sia conforme alle vigenti normative costruttive e/o realizzative.

Art. 2 Chi si può assicurare?

 Può aderire all'Assicurazione la persona fisica maggiorenne che stipuli o abbia stipulato un Mutuo BNL garantito da ipoteca su un Fabbricato o più Fabbricati oggetto di ipoteca.

Art. 3 A quali condizioni opera la Garanzia Assicurativa?

3.1 - Condizioni al momento dell'adesione

Oltre a quanto previsto dall'Art. 2, è possibile sottoscrivere l'Assicurazione solo se sono soddisfatti tutti questi requisiti:

- Il Fabbricato è ubicato nel territorio della Repubblica Italiana;
- L'Aderente/Mutuuario non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU,

dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d'America; e

- L'Aderente/Mutuatario non fa parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

3.2 - Condizioni in corso di Assicurazione

Si segnala che:

- la copertura assicurativa non opera in caso di Sinistro accaduto dopo la perdita del requisito;
- in nessun caso la Compagnia può pagare importi a:
- residenti in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America; o
- soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Pertanto, l'Aderente/Mutuatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi e nei modi indicati al successivo Art. 16, la perdita di uno o più dei requisiti indicati sopra (Art. 3.1).

La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita di anche uno solo di tali requisiti.

La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:

- verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall'Unione Europea, dall'ONU, e dagli Stati Uniti d'America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell'operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Corea, Siria e Regioni Crimea/Sebastopoli e Donetsk e Luhansk), dovendo inibire l'instaurazione di rapporti e/o l'operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
- rispettare l'obbligo normativo di astenersi dall'instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano Eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

3.3 - Conservazione delle cose assicurate

Si ricorda inoltre che, ai fini dell'operatività della copertura assicurativa, **il Fabbricato assicurato deve essere conservato con diligenza e cura, tenuto in condizioni tecniche funzionali al suo uso ed alla sua destinazione secondo le norme della buona manutenzione.**

L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare il Fabbricato assicurato e a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 4 Come aderire all'Assicurazione?

Per concludere l'Assicurazione occorre firmare il Modulo di Proposta e confermare tutte le dichiarazioni ivi contenute. L'Assicurazione è conclusa nel momento in cui l'Aderente/Mutuatario riceve la comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Compagnia tramite Lettera di Conferma.

E' possibile aderire all'Assicurazione secondo i canali e le modalità messi a disposizione dalla Banca.

Art. 5 Quali sono le prestazioni della Garanzia Assicurativa?

5.1 - Incendio ed altri danni

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei **danni materiali e diretti** al Fabbricato assicurato **entro la Somma Assicurata e secondo le modalità ed i limiti previsti (Artt. 5.3, 5.4 e 5.5)**

A. Causati da:

1. Incendio;
2. Fulmine;
3. Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
5. Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6. Urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato, né al suo servizio;
7. Caduta satelliti (caduta di corpi celesti, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da loro trasportate);
8. Rovina ascensori e montacarichi (compresi i danni agli stessi in seguito a rottura accidentale dei relativi congegni);



9. Implosione (repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi).

B. Direttamente conseguenti agli Eventi di cui alla lettera A. che abbiano colpito il Fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da esso, causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento e relativo colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Si precisa che sono altresì ricompresi:

- i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da uragani, bufere, tempeste di vento e trombe d'aria, nel caso in cui predetti Eventi provochino Incendio, Esplosione o Scoppio. I danni devono essere avvenuti contestualmente all'Evento atmosferico stesso e devono essere riscontrati su una pluralità di beni/Fabbricati assicurati e non;
- i danni da Fenomeno Elettrico (correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, ivi compresa l'azione del Fulmine e dell'elettricità atmosferica) **entro il limite di € 15.000,00 per Sinistro e per ricorrenza annuale.**

Sono inclusi anche i guasti causati per ordine dell'Autorità alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio.

5.2 - Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia risponde anche delle spese necessarie e sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico (purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa) i residui del Sinistro, **esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, fino a concorrenza di una somma pari al 10% dell'Indennizzo liquidabile.**

5.3 - Forma assicurativa delle prestazioni

Tutte le prestazioni sono erogate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

5.4 - Somma Assicurata/Limite di Indennizzo

In caso di Sinistro, **l'Indennizzo pagato dalla Compagnia non può mai superare il valore di € 5.000.000,00 per singolo Fabbricato.**

Le somme assicurate ed i Limiti d'Indennizzo sono soggetti ad adeguamento con riferimento alle variazioni percentuali dell'Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (FOI) "indice costo della vita" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Qualora l'ISTAT modifichi la composizione ed i parametri del suddetto indice, l'adeguamento verrà effettuato confrontando l'indice di giugno dell'anno precedente a quello di stipula di Assicurazione con quello del giugno successivo; l'adeguamento verrà applicato a decorrere dalla prima ricorrenza annuale.

Qualora da tali confronti risulti una variazione differente da 1%, la variazione stessa verrà arrotondata all'1%.

Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.

Gli eventuali successivi adeguamenti si effettuano analogamente, prendendo come base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.

In caso di ritardata o intervenuta interruzione nella pubblicazione dell'indice, sarà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Prima del termine di ogni ricorrenza annuale, le Parti possono rinunciare all'adeguamento automatico della Polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo lettera raccomandata. In caso di rinuncia, somme assicurate e Limiti d'Indennizzo restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento fatto.

Non sono soggetti ad adeguamento il Premio e le Franchigie espresse in cifra assoluta, nonché i valori espressi in percentuale.

5.5 - Limiti

Oltre alla Somma Assicurata/Limite di Indennizzo indicato sopra, **la Compagnia applica per ogni Sinistro determinato da Fenomeno Elettrico un Limite di Indennizzo di € 15.000,00 per Sinistro e per ricorrenza annuale ed una Franchigia di € 500,00 che resta a carico dell'Assicurato.**

Tabella riassuntiva di Somma Assicurata, Scoperti e Franchigie

| Prestazione | Forma assicurativa | Somma Assicurata/Limite di Indennizzo | Franchigia |
|--|------------------------|--|-----------------------|
| Incendio ed altri danni (con esclusione di fenomeni elettrici) | Primo Rischio Assoluto | Somma Assicurata: indicata nel Modulo di Proposta con il massimo di € 5.000.000,00 per singolo Fabbriato | == |
| Fenomeno Elettrico | Primo Rischio Assoluto | Limite di Indennizzo: € 15.000,00 per Sinistro e per ricorrenza annuale | € 500,00 per Sinistro |
| Spese di demolizione e sgombero | Primo Rischio Assoluto | Limite di Indennizzo: 10% dell'Indennizzo liquidabile per ogni Sinistro | == |
| Onorari periti | Primo Rischio Assoluto | Limite di Indennizzo € 5.000,00 | == |

5.6 - Colpa grave

La Compagnia indennizza i danni per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Art. 6 Quali Eventi sono esclusi dalla Garanzia Assicurativa?

Per tutti i rischi e prestazioni di cui all'Art. 5:

 Se non espressamente derogato, l'Assicurazione non copre i danni derivanti da o conseguenti a:

- dolo dell'Assicurato o di persone delle quali il precedente soggetto debba rispondere a norma di legge;
- guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, occupazioni militari, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di conquista di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o di fatto) o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- uno Scoppio all'impianto se l'Evento è determinato da manomissione, usura, corrosione e difetti di materiale e/o inadeguata manutenzione;
- Eventi indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Ad integrazione di quanto sopra riportato, valgono le seguenti esclusioni:



per il caso di Fenomeno Elettrico sono esclusi i danni:

- alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate.

Art. 7 Quanto dura la Garanzia Assicurativa?

La Polizza ha una durata pluriennale pari a quella del Mutuo o, nel caso di adesione in corso di ammortamento (Mutui già erogati), alla sua durata residua; la copertura assicurativa decorre:

- nel caso di Mutuo di nuova concessione, dalle ore 24 del giorno in cui l'Aderente/Mutuatario ha stipulato il Mutuo;
- in caso, invece, di Mutuo già in ammortamento, dalle ore 24 della data di sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- in caso di Accollo, dalle ore 24 del giorno di registrazione dello stesso nei sistemi informatici della Contraente.

In caso di Mutui collegati tra loro, la copertura assicurativa dovrà sussistere fino a che non risultino estinti tutti i Mutui garantiti dallo stesso immobile.

Pertanto la scadenza della Polizza, indicata nella Lettera di Conferma, coincide con la scadenza del Mutuo collegato che presenta durata maggiore dai sistemi Banca (cfr. Art. 9).

Nel caso in cui la durata del Mutuo sia incrementata, con la conseguente determinazione di una nuova data di scadenza del piano di ammortamento successiva a quella prevista al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta (nel caso ad esempio di periodi di sospensione delle rate, moratorie, ecc.), anche la data di scadenza della Polizza sarà modificata automaticamente in coerenza con quella del Mutuo.

Qui di seguito si riportano alcuni esempi:

- Sospensione delle rate del Mutuo (formalizzata nei modi previsti con la Banca): con la sospensione del pagamento delle rate del Mutuo viene incrementato il piano di ammortamento del Mutuo e di conseguenza anche la durata della Polizza si protrae fino alla data di scadenza del Mutuo stesso. In questo caso, comunque, la copertura assicurativa sarà efficace anche durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate del Mutuo.
- Rinegoziazione con incremento della durata del Mutuo, nei soli casi in cui ai fini della rinegoziazione non sia necessario estinguere il mutuo in corso: la Polizza seguirà l'incremento del periodo di ammortamento del Mutuo e la copertura sarà efficace fino alla nuova data di scadenza indicata.

7.2 - Quando cessa?

 La Garanzia cessa nei seguenti casi:

| Evento | Data di cessazione |
|--|--|
| Estinzione per scadenza del piano di ammortamento | Dalla Data di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento |
| Perdita dei requisiti dell'Aderente/Mutuatario indicati all'Art. 3.2 | Dal momento della perdita del requisito |
| Dichiarazioni inesatte o incomplete, relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia | Secondo i termini previsti dagli Artt. 1892 e 1893 c.c., ovvero:- Se le inesattezze o le reticenze sono state commesse con dolo o colpa grave, la cessazione avviene dalla data in cui viene dichiarato l'annullamento della Polizza, se la Compagnia ha agito nel termine di 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o reticenza; - Se le inesattezze o le reticenze sono state commesse senza dolo o colpa grave, la cessazione avviene dalla data in cui la Compagnia ha esercitato la facoltà di recesso dalla Polizza, da effettuarsi nel termine di 3 mesi dal giorno in cui la |



| Evento | Data di cessazione |
|---|--|
| | Compagnia ha conosciuto l'inesattezza o reticenza; |
| Aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia | Secondo i termini previsti dall'Art. 1898 c.c., ovvero:- la cessazione avviene dalla data in cui la Compagnia ha esercitato la facoltà di recesso dalla Polizza, da effettuarsi nel termine di un mese dal giorno in cui la Compagnia ha ricevuto l'avviso dell'aggravamento del rischio o in altro modo ne è venuta a conoscenza. |
| Diritto di ripensamento dopo la stipulazione (Art. 12.1) | Data di Decorrenza |
| Recesso alla ricorrenza annuale (Art. 12.2) | Data di ricorrenza annuale |
| Recesso della Compagnia (Art. 12.3) | Ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia è venuta a conoscenza dell'informazione |
| Recesso in caso di sinistro (Art. 12.4) | Ore 24:00 del 90° giorno dalla data di comunicazione della volontà di recedere |
| Estinzione totale ed anticipata del Mutuo (anche a seguito dell'esercizio del diritto di Portabilità) o risoluzione per inadempimento | Dalla data di estinzione o data di risoluzione del Mutuo per inadempimento indicata nella documentazione di pertinenza della Banca |
| In caso di accollo per emissione di una nuova polizza a nome dell'accollante | Dalla data di Decorrenza della nuova Polizza |

In caso di estinzione totale ed anticipata del Mutuo, Banca comunica alla Compagnia la chiusura anticipata della Polizza.

Essendo Polizza a frazionamento mensile o semestrale e con pagamento posticipato (l'Aderente/Mutuatario paga alla scadenza della rata e non alla Decorrenza della stessa), non è previsto alcun rimborso di Premio in quanto alla data di chiusura della Polizza la rata non è ancora stata addebitata.

Art. 8 Chi è il beneficiario della Garanzia Assicurativa?

8.1 - Titolarietà dei diritti nascenti dalla Polizza

Qualora risulti assicurato il Fabbricato di proprietà di un soggetto Assicurato diverso dall'Aderente/Mutuatario, la Garanzia Assicurativa operante nella presente polizza è prestata a favore dell'Assicurato.

Spetta in particolare all'**Aderente/Mutuatario** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Non possono essere Beneficiari i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Art. 9 Come si calcola e come si paga il Premio?

Il Premio lordo è pari allo 0,034633% del Costo di Ricostruzione a Nuovo riportato nel Modulo di Proposta e coincidente con la Somma Assicurata. Il Premio include l'imposta di assicurazione, attualmente pari al 21,25%, oltre all'addizionale antirackett dell'1%.

Il premio è frazionato in base alla periodicità della rata del Mutuo. Il premio frazionato è dovuto alla scadenza di ogni

rata del Mutuo, a decorrere dall'avvio del Periodo di Ammortamento per tutta la durata dello stesso, con le stesse modalità di addebito del Mutuo. In caso di sinistro dovrà essere saldato l'ultimo premio emesso e non ancora incassato.

Per i Mutui di nuova concessione, durante il periodo di Preammortamento del Mutuo (nei casi in cui è previsto), pur non essendo addebitate dalla Contraente le rate di Premio, la copertura è comunque efficace.


Nei casi in cui lo stesso immobile sia posto a garanzia di più Mutui, il pagamento del Premio avviene contestualmente alla scadenza della rata di uno dei Mutui collegati.

Art. 10 Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione?

La Compagnia ha il diritto di modificare l'importo del Premio o Le Condizioni di Assicurazione per giustificato motivo oggettivo se, dopo un'analisi statistica, venisse accertato l'andamento tecnico negativo della Polizza.

In tal caso, la Compagnia comunicherà all'Aderente/Mutuuario la modifica che intende apportare con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza dell'Anno Assicurativo. Le variazioni avranno effetto solo a partire dalla data di tale scadenza annuale.

L'Aderente/Mutuuario che non intenda accettare la modifica potrà recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della data di efficacia della modifica. In questo caso, la Garanzia Assicurativa cessa alla fine dell'Anno Assicurativo per il quale il Premio è stato pagato e l'Aderente/Mutuuario non dovrà più pagare nulla per le annualità successive.

 Se l'Aderente/Mutuuario dovesse ricevere la comunicazione di modifica dell'importo del Premio o delle Condizioni di Assicurazione e scegliesse di non recedere dall'Assicurazione, il mancato esercizio della facoltà di recesso da parte dell'Aderente/Mutuuario stesso sarà considerato come accettazione della modifica.

Art. 11 Dove vale la Garanzia Assicurativa?

La Garanzia Assicurativa vale solo nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 12 Si può recedere dall'Assicurazione?

Sì, ma in tutti i casi di recesso, essendo la copertura connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, l'Aderente/Mutuuario deve sostituire la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), nel rispetto di quanto indicato nel contratto di mutuo stipulato con la Banca.

12.1 - Diritto di ripensamento dopo la stipulazione

L'Aderente/Mutuuario può recedere nei modi e termini di seguito disciplinati.

| Quando? | In che modo? | Quali sono le conseguenze? |
|--|--|--|
| Entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza | Compilando l'apposito modulo presso le filiali della Banca BNL (farà fede la data riportata sul modulo sottoscritto). In alternativa, nel caso di adesione a distanza, può essere inviata una lettera raccomandata A/R o una e-mail ai recapiti indicati all'Art. 16, informando contestualmente la Banca. | La Garanzia Assicurativa cessa con effetto retroattivo dalla Data di Decorrenza e quindi si intende come non operante dall'inizio della Garanzia medesima: in caso di recesso il contratto cessa i propri effetti e verrà restituito il Premio eventualmente versato al netto delle imposte. La denuncia del sinistro prima dell'esercizio del recesso, non comporta la restituzione del Premio versato perché la denuncia del sinistro equivale a rinuncia della facoltà di recesso. L'Aderente/Mutuuario ha diritto alla restituzione parziale del Premio secondo quanto previsto all'Art. 13. |

12.2 - Recesso alla ricorrenza annuale



L'Aderente/Mutuatario può recedere nei modi e termini di seguito disciplinati.

| Quando? | In che modo? | Quali sono le conseguenze? |
|---|---|---|
| Almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza annuale in corso | Compilando l'apposito modulo presso le filiali della Banca (farà fede la data riportata sul modulo sottoscritto). | la Garanzia Assicurativa cessa con effetto dalle ore 24:00 dell'ultimo giorno della ricorrenza annuale in corso, pertanto, il pagamento dei premi frazionati è dovuto fino a tale data. |

12.3 - Recesso della Compagnia

| Quando? | In che modo? | Quali sono le conseguenze? |
|--|--|---|
| In qualsiasi momento se: 1) dopo l'adesione, l'Aderente/Mutuatario entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov); 2) quanto dichiarato dall'Aderente/Mutuatario al momento della stipulazione dell'Assicurazione nel Modulo di Proposta risulta essere inesatto e reticente.3) A seguito di sinistro, risulta che quanto dichiarato dall'Aderente/Mutuatario al momento della stipulazione dell'Assicurazione nel Modulo di Proposta risulta essere inesatto e reticente. | Tramite lettera raccomandata A/R o e-mail all'indirizzo indicato nel Modulo di Proposta (o modificato successivamente) comunicando la volontà di recedere anche a Banca. | La Garanzia Assicurativa cessa alle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia è venuta a conoscenza dell'informazione. il cliente ha diritto alla restituzione parziale del Premio secondo quanto previsto all'Art. 13. In caso di reticenza o inesattezza delle dichiarazioni rilevate in fase di sinistro (punto 3), il cliente perde il diritto all'indennizzo. |

12.4 - Recesso in caso di Sinistro

| Quando? | In che modo? | Quali sono le conseguenze? |
|---|--|--|
| Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo | <ul style="list-style-type: none"> In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, tramite lettera raccomandata A/R o e-mail all'indirizzo indicato nel Modulo di Proposta (o modificato successivamente) comunicando la volontà di recedere anche a Banca. In caso di recesso esercitato dall'Aderente/Mutuatario, tramite | La Garanzia Assicurativa cessa a partire dal 90° giorno dalla data di comunicazione della volontà di recedere. L'Aderente/Mutuatario ha diritto alla restituzione parziale del Premio secondo quanto previsto all'Art. 13. |



| Quando? | In che modo? | Quali sono le conseguenze? |
|---------|---|----------------------------|
| | lettera raccomandata A/R o e-mail ai recapiti indicati all'Art. 16 e informando contestualmente la Banca. | |

Art. 13 In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?

La Compagnia restituisce il Premio, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- Perdita di uno o più requisiti indicati all'Art. 3.2: la Compagnia restituisce all'Aderente/Mutuatario la parte di Premio relativa al periodo intercorrente tra il giorno della perdita dei requisiti e la scadenza originaria, al netto delle imposte. Se non è stata comunicata la perdita di uno o più requisiti nel termine indicato all'Art. 3, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel periodo in cui non era a conoscenza della perdita;
- Diritto di ripensamento dopo la stipulazione secondo quanto previsto dall'Art. 12.1: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso, in assenza di Sinistro, la Compagnia restituisce all'Aderente/Mutuatario la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte effettivamente sostenute per l'emissione dell'Assicurazione; e
- Recesso della Compagnia dall'Assicurazione secondo quanto previsto dall'Art. 12.3: la Compagnia restituisce all'Aderente/Mutuatario il Premio versato e non goduto, al netto delle imposte.
- Recesso della Compagnia in caso di sinistro secondo quanto previsto dall'Art. 12.4: trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Compagnia mette a disposizione dell'Aderente l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto.

Art. 14 Quali obblighi ulteriori ha l'Assicurato?

14.1 - Rinuncia alla rivalsa

Tranne che in caso di condotta volontaria, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916 c.c. verso l'eventuale terzo responsabile del Sinistro, **purché l'Assicurato, a sua volta, non agisca verso tale responsabile.**

Art. 15 Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?


L'Assicurazione e il Premio sono determinati in base alle informazioni date, e alle dichiarazioni fatte, dall'Aderente/Mutuatario in base agli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.: di conseguenza, **dichiarazioni inesatte o incomplete su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione in base agli Artt. 1892 e 1893 c.c..**

L' Aderente/Mutuatario deve inoltre informare per iscritto la Compagnia di ogni aggravamento del rischio. La mancata comunicazione da parte del Cliente, o la mancata accettazione da parte della Compagnia, può causare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione in base all'Art. 1898 c.c..

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Aderente/Mutuatario ai sensi **dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 Come comunicare con la Compagnia?

 Le comunicazioni dell'Aderente/Mutuatario alla Compagnia riguardanti materie diverse da reclami o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta o e-mail, ad uno dei seguenti recapiti:

- per comunicazioni relative alla gestione del contratto:



COME COMUNICO
CON LA
COMPAGNIA

Pagina 12 di 19



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

1. a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione – Post vendita - Casella Postale 550 – 20123 Milano;
 2. a mezzo e-mail a lineapersone@cardif.com.
- per informazioni relative al prodotto o informazioni generiche: via e-mail a servizioclienti@cardif.com;

L'Aderente/Mutuatario, telefonando al Servizio Clienti ai seguenti numeri

800.900.780 e dall'estero al +39 02.77.22.46.86
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

potrà anche chiedere informazioni relative al prodotto.

La Compagnia, nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione. Eventuali comunicazioni della Compagnia sono indirizzate all'ultimo domicilio o indirizzo e-mail comunicato dall'Aderente/Mutuatario e in base alla modalità di comunicazione scelta nel Modulo di Proposta.

Art. 17 Cosa fare in caso di altre Garanzie Assicurative per il medesimo rischio?

L'Aderente/Mutuatario è esentato dall'obbligo di comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Tuttavia, in caso di Sinistro l'Aderente/Mutuatario ha comunque l'obbligo di avvisare tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 c.c.. La violazione volontaria dell'obbligo di avviso può consentire alla Compagnia di non pagare l'Indennizzo.**

Art. 18 E' possibile cedere o trasferire a terzi la Garanzia Assicurativa o altri diritti di Polizza?

No, l'Aderente/Mutuatario e, se diverso, l'Assicurato, non possono in alcun modo cedere o trasferire a terzi la Garanzia Assicurativa o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall'Assicurazione.

Art. 19 Oneri

Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Aderente/Mutuatario. Futuri cambiamenti della normativa fiscale applicabile al Premio verranno immediatamente recepiti e comunicati all'Aderente/Mutuatario.

Art. 20 Quale legge si applica?

Si applica la legge italiana per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21 Qual è il foro competente in caso di controversia?

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza e/o della Garanzia Assicurativa, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato e/o avente diritto.

Gestione del Sinistro

Art. 22 Come si denuncia un Sinistro?

Verificatosi il Sinistro, l'Aderente/Mutuatario (o chi per esso, come ad esempio l'Assicurato se diverso dall'Aderente/Mutuatario) deve avvisare appena possibile la Compagnia attraverso uno di questi canali:



| Canale | Contatti |
|----------|--|
| Telefono | - Numero verde dall'Italia: 800.920222 selezione 3 della voce guida - Numero nero dall'estero: +39 02 7722 4777 |
| Email | documentisinistriprotezione@cardif.com |
| Posta | Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI). |

Inoltre, contattando gli stessi recapiti potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.

22.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Aderente/Mutuatario deve darne avviso alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c..

Inoltre, in caso di Sinistro, l'Aderente/Mutuatario (o chi per esso, come ad esempio l'Assicurato se diverso dall'Aderente/Mutuatario) deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 c.c.;

b) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto alla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c..

22.2 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

22.3 Procedura per la valutazione del danno

In caso di Sinistro l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà senza vincolo solidale.



La Compagnia non è obbligata ad alcun Indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro.

22.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Aderente/Mutuuario e l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 22.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 22.6;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 22.3 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatorie per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impegnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

22.5 Onorario dei periti

La Compagnia, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborserà **fino ad un limite massimo di € 5.000,00** le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente all'Art. 22.3, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

22.6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui (salvo quanto previsto nella tabella riepilogativa) e, deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

In particolare, si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del Sinistro, deducendo da tale ammontare i valori dei residui;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al Costo di Ricostruzione a Nuovo (CRN).

Il pagamento del supplemento dell'Indennizzo sarà eseguito entro 30 giorni da quando sarà terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data all'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per i danni al Fabbricato l'Indennizzo sarà quindi pari alla somma dell'importo stimato come al comma a) e, se ricostruito o rimpiazzato come indicato sopra, del supplemento di cui al comma b).

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non si applica l'Art. 1907 c.c..

In caso di danno derivante da Fenomeno Elettrico, per gli impianti considerati immobili per natura o destinazione facenti parte del Fabbricato, compresi citofoni, videocitofoni, centraline dell'antenna TV, centraline di comando automazione cancelli, si stima il Valore a Nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.



Dall'Indennizzo sarà detratta la franchigia prevista in Polizza.

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c. (spese di salvataggio), e con esclusione delle spese di demolizione e sgombero e gli onorari dei periti, **in nessun altro caso, la Compagnia può essere tenuta a pagare un Indennizzo superiore alla Somma Assicurata indicata sul Modulo di Proposta.**

22.7 Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite **a condizione che non siano sorte opposizioni o altre contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 150.000,00.**

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 50.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, un supplemento spettategli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

22.8 Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

Art. 23 Quando sarà pagato l'Indennizzo?

Verificata l'operatività della Garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso per la valutazione del danno, la Compagnia determina l'Indennizzo e procede alla liquidazione entro 30 giorni dalla conclusione degli accertamenti effettuati, salvo che non vi sia opposizione o altra contestazione da parte dell'avente diritto.

Ogni pagamento potrà avvenire solo:

- in Euro;
- verso un conto corrente intestato all'avente diritto di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un'agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. I paesi dell'Unione Europea sono riportati nel sito https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati nel sito: <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord>.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Reclami

Art. 24 A chi inviare un eventuale reclamo?

24.1 - Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della Garanzia Assicurativa o sulla gestione dei Sinistri), devono essere inviati via e-mail, posta o fax all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:

Cardif - Ufficio Reclami



Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
E-mail reclami@cardif.com
fax 02.77.224.265

Inoltre, è possibile inviare reclamo utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia:

www.bnpparibascardif.it

La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo. Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all'IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale risposta di quest'ultima, secondo le modalità previste al seguente Art. 24.3.

24.2 - Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l'intermediario (ad esempio, reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest'ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell'intermediario.

24.3 - Reclami all'IVASS

I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo PEC, posta o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

IVASS - Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
ivass@pec.ivass.it
fax 06.42133206

In ogni caso, per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia (www.bnpparibascardif.it - sezione dedicata ai reclami).

L'Autorità di Vigilanza del paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), alla quale è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: <http://acpr.banque-france.fr/en/protectionde-la-clientele/comment-contacter-lacpr.html>.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a supporto della stessa.

In ogni caso, è sempre possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo ricorso Mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Protezione dei dati personali

Art. 25 Protezione dei dati personali

Nell'ambito del rapporto assicurativo, ed in qualità di titolare del trattamento dei dati, la Compagnia è tenuta a ottenere dal cliente (da intendersi quale Aderente/Mutuuario o Assicurato oppure i soggetti che li rappresentano) alcuni dati personali che sono protetti ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n°2016-679

(GDPR). Ogni trattamento dei dati viene effettuato in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto che contiene tutte le informazioni che la Compagnia è tenuta a fornire al cliente in merito al trattamento dei suoi dati personali.



Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza

Esempio 1

Giovanni stipula un mutuo per sua abitazione di valore commerciale pari ad Euro 230.000,00.
La somma assicurata (pari al Costo di Ricostruzione a nuovo) è pari ad Euro 100.000,00.

Si verifica un incendio di ammontare pari ad Euro 10.000,00.
L'indennizzo è pari ad Euro 10.000,00 e la polizza rimane attiva fino alla fine del mutuo.

Esempio 2

Giovanni stipula un mutuo per sua abitazione di valore commerciale pari ad Euro 230.000,00.
La somma assicurata (pari al Costo di Ricostruzione a nuovo) è pari ad Euro 100.000,00.

Si verifica un incendio di ammontare pari ad Euro 120.000,00.
L'indennizzo è pari ad Euro 100.000,00 (fino al limite della somma assicurata) e la polizza rimane attiva fino alla fine del mutuo.

